

Le norme di attuazione rappresentano le norme specifiche per il sito in esame, ad integrazione di quanto previsto dal quadro di norme generali e particolari che rimangono comunque valide. Queste ulteriori disposizioni sono il frutto di una fase di concertazione con i soggetti portatori di interesse e sono definite per assicurare la conservazione di habitat e specie presenti nel Sito in relazione alle peculiarità specifiche dello stesso.

Le presenti NTA si inseriscono nel quadro normativo direttamente sovraordinato in materia e cioè la d.g.r. n. 8/9275 dell'8 aprile 2009 che recepisce la normativa nazionale in materia di misure minime di conservazione delle ZPS applicandola al contesto regionale.

1.1. Regolamentazione delle attività antropiche

Il presente regolamento si applica all'area compresa nel Sito Natura 2000: ZPS - IT20A0503 "ISOLA MARIA LUIGIA", l'ente di gestione del sito (EG) è: Provincia di Cremona.

1.1.1. <u>Divieti e limiti alle attività antropiche nel Sito</u>

Fatti salvi gli interventi di gestione e ripristino previsti dal piano di gestione e direttamente effettuati dall'Ente gestore o da esso espressamente autorizzati, nel Sito è vietato:

- danneggiare o asportare le strutture predisposte per l'osservazione naturalistica (capanni, schermi, pannelli didattici); asportare le strutture per la riproduzione degli uccelli (cassette nido) o per la raccolta controllata dei rifiuti (cestini portaimmondizie);
- accendere fuochi all'aperto o provocare incendi;
- costruire recinzioni fisse delle proprietà se non con siepi a verde con specie tipiche delle zone e previa autorizzazione dell'ente gestore;
- attuare interventi che modifichino il regime o la composizione delle acque, fatti salvi gli interventi di normale manutenzione e quelli connessi con lo svolgimento delle attività agricole, nonché quanto previsto dal piano e direttamente eseguito dall'Ente gestore ovvero dallo stesso autorizzato;
- abbandonare rifiuti di qualsiasi natura, anche se in forma controllata, e costruire depositi permanenti o temporanei di materiali dismessi;
- effettuare qualsiasi intervento che comporti un mutamento di destinazione colturale ovvero una trasformazione d'uso dei boschi e degli incolti esistenti, fatto salvo quanto previsto dal piano e direttamente eseguito dall'Ente gestore, ovvero dallo stesso autorizzato;
- introdurre specie animali o vegetali estranee e comunque effettuare interventi atti ad alterare l'equilibrio biologico delle specie animali e vegetali;
- disturbare, danneggiare, catturare o uccidere animali selvatici, raccogliere e distruggere le loro uova, i loro nidi, tane o giacigli, nonché danneggiare o distruggere il loro ambiente, appropriarsi di animali

REGOLAMENTAZIONE

rinvenuti morti o di parti di essi, fatti salvi le attività di ricerca scientifica, gli interventi previsti dal piano e gli interventi igienico-sanitari e di riequilibrio faunistico direttamente eseguiti dall'Ente gestore o dallo stesso autorizzati;

- esercitare il pascolo, nonché transitare o stabulare greggi;
- effettuare studi o ricerche che comportino prelievi in natura e/o altre deroghe ai divieti, se non autorizzati dall'Ente gestore;
- esercitare ogni altra attività, anche di carattere temporaneo, che comporti alterazioni ambientali incompatibili con le finalità istitutive del Sito.

Devono essere inoltre rispettate le seguenti disposizioni:

- i cani di ogni specie e tipo (da caccia, da compagnia, da guardia) devono essere tenuti sotto controllo (al guinzaglio) ad esclusione del periodo durante il quale all'interno della ZPS è ammessa l'attività venatoria;
- gli animali rinvenuti feriti o morti devono essere segnalati alla Provincia.

E' vietata l'apertura di nuove cave e ampliamento di quelle esistenti, ad eccezione di quelle previste negli strumenti di pianificazione generali e di settore vigenti, prevedendo altresì che il recupero finale delle aree interessate dall'attivita' estrattiva sia realizzato a fini naturalistici e a condizione che sia conseguita la positiva valutazione di incidenza dei singoli progetti ovvero degli strumenti di pianificazione generali e di settore di riferimento dell'intervento; sono fatti salvi i progetti di cava gia' sottoposti a procedura di valutazione d'incidenza, in conformità agli strumenti di pianificazione vigenti e semprechè l'attività estrattiva sia stata orientata a fini naturalistici.

E' comunque vietata l'eliminazione degli elementi naturali e seminaturali caratteristici del paesaggio agrario con alta valenza ecologica, l'eliminazione dei terrazzamenti esistenti, delimitati a valle da muretto a secco oppure da una scarpata inerbita, sono fatti salvi i casi regolarmente autorizzati di rimodellamento dei terrazzamenti eseguiti allo scopo di assicurare una gestione economicamente sostenibile, l'secuzione di livellamenti non autorizzati dall'ente gestore, fatti salvi i livellamenti ordinari per la preparazione del letto di semina.

E' vietata la realizzazione di nuove infrastrutture che prevedano la modifica dell'ambiente fluviale e del regime idrico, ad esclusione delle opere idrauliche finalizzate alla difesa del suolo.

Le aree contigue di connessione corrispondono a zone esterne alla ZPS comprendenti configurazioni spaziali di habitat (non necessariamente lineari o continui) che facilitano i movimenti, lo scambio genetico all'interno delle popolazioni e/o la continuità dei processi ecologici nel paesaggio.

Per tali zone qualsiasi progetto o intervento di trasformazione del paesaggio deve essere sottoposto a procedura di valutazione di incidenza.



Su tutto il territorio della ZPS è vietata la raccolta di legname, in piedi o a terra tranne che nei casi e per le quantità specificatamente autorizzate dall'ente di gestione e con le modalità da esso individuate con apposito atto.

1.1.2. Regolamentazione dell'attività di pesca

In tutti i corpi lentici e lotici del Sito è fatto divieto di realizzare qualunque tipologia di impianto di acquacoltura anche se non avente carattere produttivo e centri privati di pesca.

1.1.3. Regolamentazione dell'attività venatoria

Su tutto il territorio della ZPS sono vietati:

- L'effettuazione della preapertura dell'attivita' venatoria;
- L'esercizio dell'attivita' venatoria in deroga ai sensi dell'art. 9, paragrafo 1, lettera c), della direttiva n. 79/409/CEE
- L'Utilizzo di munizionamento a pallini di piombo all'interno delle zone umide, quali laghi, stagni, paludi, acquitrini, lanche e lagune d'acqua dolce, salata, salmastra, nonchè nel raggio di 150 metri dalle rive piu' esterne;
- L'attuazione della pratica dello sparo al nido nello svolgimento dell'attivita' di controllo demografico delle popolazioni di corvidi;
- L'effettuazione di ripopolamenti faunistici a scopo venatorio, ad eccezione di quelli con soggetti appartenenti a sole specie e popolazioni autoctone provenienti da allevamenti nazionali, o da zone di ripopolamento e cattura, o dai centri pubblici e privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale insistenti sul medesimo territorio:
- L'abbattimento di esemplari appartenenti alle specie combattente (Philomacus pugnax) e moretta (Aythya fuligula);
- Lo svolgimento dell'attivita' di addestramento di cani da caccia prima del 1° settembre e dopo la chiusura della stagione venatoria. Sono fatte salve le zone di cui all'art. 10, comma 8, lettera e), della legge n. 157/1992 sottoposte a procedura di valutazione positiva ai sensi dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e successive modificazioni;
- La costituzione di nuove zone per l'allenamento e l'addestramento dei cani e per le gare cinofile, nonché l'ampliamento di quelle esistenti fatte salve quelle sottoposte a procedura di valutazione positiva ai sensi dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 e successive modificazioni.

1.1.4. Regolamentazione degli interventi naturalistici delle zone umide

L'apertura, l'allargamento e il rimodellamento degli specchi d'acqua finalizzati alla gestione naturalistica,



purché non a discapito di specie di piante o habitat inclusi in elenchi di protezione (I.r. 10/2008, allegati I, II e IV della Direttiva 92/43/CE e allegato I della Direttiva 2009/147/CE, o di specie prioritarie per la conservazione in Lombardia secondo la d.g.r. 7/4345 del 20 aprile 2001) o comunque di particolare interesse conservazionistico sono soggetti ad autorizzazione da parte dell'EG.

1.1.5. Regolamentazione delle attività selvicolturali

Le attività selvicolturali sono normate dai piani di indirizzo forestale e di assestamento forestale, nonché dalle prescrizioni provvisorie stabilite dall'art. 48 del r.r. 5/07.

L'impianto di nuove colture arboree, con la sola eccezione dell'impianto di pioppeti colturali, è subordinato all'autorizzazione dell'EG.

Nelle cenosi forestali relitte sono ammissibili gli interventi volti alla conservazione del bosco in tutti gli stadi evolutivi e al suo miglioramento nelle situazioni attualmente degradate dalla presenza di specie indesiderate. Particolare tutela è accordata alla vegetazione ripariale.

Gli individui arborei secchi e quelli giacenti al suolo dovranno essere conservati sul posto: il taglio, l'asportazione o la rimozione degli stessi, fatti salvi gli interventi gestionali previsti e direttamente eseguiti dall'EG o dallo stesso autorizzati, e i casi in cui questi costituiscano intralcio alle normali pratiche agronomiche o pericolo per la pubblica incolumità, sono subordinati all'autorizzazione dell'EG. Devono altresì essere conservati gli individui arborei vetusti o che presentino cavità o strutture deperienti, nonché segni di nidificazione attuale o pregressa.

Nelle formazioni erbacee naturali e seminaturali di cui all'allegato I della direttiva 92/43/CE sono sempre vietate le trasformazioni ambientali e i mutamenti di destinazione d'uso del suolo, compresi gli interventi di rimboschimento e imboschimento, inclusi quelli effettuati agli scopi di cui alla d.g.r. 8 marzo 2006, n. 8/2024, con la sola eccezione degli interventi compensativi ai sensi dell'art. 43 della l.r. 31/2008 effettuati in formazioni seminaturali, nel rispetto della vegetazione erbacea tipica.

E' vietato il taglio dei pioppeti occupati da garzaie nel periodo di nidificazione, l'irrorazione aerea, le attività di taglio e di ordinaria gestione nel periodo dal 1°m arzo al 10 agosto nelle aree umide e nei canneti.

Nelle aree del demanio idrico fluviale e pertinenze idrauliche e demaniali, oggetto di concessione rilasciata successivamente all'entrata in vigore della DGR 975/2009, l'impianto e il reimpianto di pioppeti può essere effettuato nella misura massima dell'85% della superficie al netto dei boschi pre-esistenti e delle "emergenze naturali" di seguito definiti.

All'ente gestore della ZPS deve inoltre essere presentato un progetto di gestione finalizzato alla formazione di una rete ecologica locale mediante realizzazione di nuovi impianti boschivi la cui superficie viene calcolata al netto dei boschi pre-esistenti e delle "emergenze naturali" di seguito definiti.



Tale progetto, che è soggetto ad autorizzazione dell'ente gestore stesso, identifica, utilizzando tavole cartografiche su base possibilmente di ortofoto, di CTR o di altra carta tecnica, in scala adeguata ad una lettura chiara ed inequivocabile

- i boschi pre-esistenti e le "emergenze naturali" definite di seguito;
- i nuovi impianti boschivi:
- nuclei boscati
- fasce boscate riparie;
- corridoi boscati periferici;
- individuando, laddove possibile, una fascia di vegetazione boscata continua lungo la riva del fiume.

Sono considerate "emergenze naturali":

- 1) formazioni arboree o arboreo-arbustive, non classificate bosco, tipiche della regione fluviale (saliceti, querco-ulmeti, querco-carpineti, ontaneti);
- 2) formazioni erbacee a dominanza di specie autoctone (quali le praterie aridofile di alcuni terrazzi fluviali o le formazioni a terofite delle barre sabbiose o ghiaiose);
- 3) morfologie tipiche quali lanche, rami abbandonati, paleoalvei, sponde fluviali naturali e simili;
- 4) zone umide, formazioni erosive locali e simili;
- 5) ambiti di nidificazione dell'avifauna e altri habitat segnalati ai sensi della Direttiva 92/43/CEE

Le previsioni si applicano in sede di prima concessione e non in sede di successivo rinnovo della concessione medesima

I nuovi impianti boschivi, di cui al precedente punto - che devono avere le caratteristiche di bosco di cui all'art. 42 della I.r. 31/2008 (Testo Unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale) ed essere realizzati con le modalità di cui agli articoli 49 e seguenti del r.r. 5/2007 (Norme Forestali Regionali) - saranno effettuati, preferibilmente contestualmente all'impianto del pioppeto e comunque obbligatoriamente entro un anno dallo stesso, a pena di revoca della concessione e previa diffida, a cura e a spese del destinatario della concessione, che dovrà anche effettuare le necessarie cure colturali e il risarcimento delle fallanze per i successivi 5 anni.

Il concessionario può comunque chiedere contributi pubblici per la copertura parziale o totale delle spese legate alla realizzazione o alla manutenzione dei nuovi impianti boschivi (es. misure 221A e 223 del Reg. CE 1968/2005, albo delle opportunità di compensazione, proventi delle sanzioni sulla normativa forestale come



da art. 18, comma 2, del r.r. 5/2007, aiuti per i "sistemi verdi").

Nel resto dei terreni in concessione è possibile realizzare, oltre che nuovi boschi, anche pioppeti, impianti di arboricoltura da legno a ciclo lungo e colture erbacee. Quest'ultima previsione si applica in sede di prima concessione e non in sede di successivo rinnovo della concessione medesima.

L'impianto dei pioppeti è vietato nelle aree di nuova formazione a seguito degli spostamenti dei corsi d'acqua e all'interno di isole fluviali.

A far data dal 1 ottobre 2010, nelle aree del demanio idrico fluviale e pertinenze idrauliche e demaniali, i pioppeti possono essere realizzati solo se adottano un sistema di certificazione forestale a carattere ambientale riconosciuto dalla Regione ai sensi dell'art. 50, comma 12, della l.r. 31/2008.

L'impianto di arboricoltura da legno a ciclo lungo, può essere realizzato solo utilizzando specie autoctone, preferibilmente di provenienza locale; sono tuttavia utilizzabili cloni di pioppo nella misura di massimo 90 esemplari per ettaro.

Per le concessioni demaniali rilasciate dopo l'approvazione della DGR 975/2009, alla scadenza delle concessioni stesse, i terreni devono risultare liberi da pioppeti e altre legnose agrarie a ciclo breve, eseguendo all'occorrenza il taglio e l'eliminazione delle colture esistenti da parte dei concessionari uscenti.

E' vietato effettuare operazioni di gestione forestale (tagli, diradamenti, ecc.) nel periodo da marzo a ottobre.

Specie arboree e arbustive di cui è consentita la messa a dimora

Nelle aree del Sito occupate da habitat di interesse comunitario e nelle formazioni arboree riparie, la messa a dimora di specie arboree e arbustive è consentita solo in esecuzione degli interventi gestionali previsti dal piano e direttamente eseguiti dall'Ente gestore o dallo stesso autorizzati, nonché per il mantenimento delle arboreocolture da legno nei terreni già destinati a tale uso. Nelle restanti aree del Sito la messa a dimora di alberi e arbusti, fatti salvi gli interventi gestionali previsti dal piano e il mantenimento delle arboricolture da legno nei terreni già destinati a tale uso, è consentita con specie autoctone e tipiche della zona, previa autorizzazione dell'EG: tale autorizzazione è richiesta anche per l'impianto di nuove arboricolture da legno differenti dal pioppeto. L'elenco delle specie di cui è consentita la messa a dimora in dette aree è riportato di seguito:

Nome scientifico	Nome italiano
Acer campestre	acero campestre
Alnus glutinosa	ontano nero
Cornus mas	corniolo
Cornus sanguinea	sanguinello
Crataegus monogyna	biancospino
Euonymus europaeus	fusaggine
Frangula alnus	frangola



Fraxinus excelsior **	frassino maggiore
Fraxinus oxicarpa	Frassino ossifillo
Juglans regia *	noce comune
Ligustrum vulgare	ligustro
Populus alba	pioppo bianco
Populus canadensis *	pioppo canadese
Populus nigra	pioppo nero
Prunus avium	ciliegio selvatico
Prunus spinosa	prugnolo
Quercus robur	farnia
Rosa canina	rosa canina
Salix alba	salice bianco
Salix cinerea	salice cinereo
Salix purpurea	salice rosso
Salix triandra	salice da ceste
Sambucus nigra	sambuco nero
Ulmus minor	olmo campestre
Viburnum opulus	pallon di maggio

^{*} SOLO IN IMPIANTI COLTURALI

L'utilizzo di altre specie, per accertata necessità di impiego, dovrà essere realizzato esclusivamente dall'Ente gestore o dallo stesso autorizzato.

Interventi di impianto di vegetazione arboreo arbustiva a fini non produttivi di qualunque tipo dovranno essere eseguiti utilizzando unicamente ecotipi locali di provenienza dalla golena del Po, o in caso di mancanza o irreperibilità, materiale cerificato sull'origine per la quale andrà acquisito, preventivamente, il parere vincolante dell'ente di gestione.

1.1.6. Regolamentazione degli ambiti agricoli interni al Sito

Nelle aree agricole sono consentite le normali operazioni agronomiche come pure il transito dei mezzi meccanici occorrenti all'attività agricola anche al di fuori delle strade o degli sterrati esistenti.

È fatto divieto di bruciare le stoppie e le paglie, nonché della vegetazione presente al termine dei cicli produttivi di prati seminati, nonché le ramaglie di scarto degli impianti di arboricoltura, promuovendo l'impiego di tali biomasse per la produzione di compost e di biocombustibili, nonché per ogni altro uso per cui tali materiali risultino eco-compatibili; alternativamente tali biomasse, compatibilmente con la loro natura, potranno essere interrate, arricchendo in tal modo il suolo di materia organica. È prevista la possibilità di esecuzione degli interventi di bruciatura connessi ad emergenze di carattere fitosanitario prescritti dall'autorità competente.

In attuazione alle misure di incentivazione devono essere adottate misure efficaci per ridurre gli impatti sulla fauna selvatica delle attività agricole, in particolare per quanto concerne le lavorazioni del terreno e il taglio dei pioppeti, lo sfalcio dei foraggi e la raccolta dei cereali e delle altre colture di pieno campo.

^{**} SOLO SU INDICAZIONE DELL'ENTE GESTORE



È vietato l'impiego di diserbanti per l'eliminazione completa della vegetazione lungo le separazioni dei terreni agrari e gli arginelli di campagna; gli interventi di pulizia e governo della vegetazione sono svolti con barre falcianti preferibilmente raccogliendo la vegetazione tagliata.

Sulle eventuali superfici a seminativo ritirate dalla produzione e gestite a set-aside:

- garantire durante tutto l'anno la presenza di una copertura vegetale naturale (ovvero di piante spontanee e comunque non quelle della lista nera di cui all'art. 1, comma 3 della I.r. 10/2008) o artificiale (in questo caso l'EG può prescrivere la semina di specie autoctone, ad esempio miscugli da prato stabile o meglio fiorume);
- attuare pratiche agronomiche consistenti esclusivamente in operazioni di sfalcio, trinciatura della vegetazione erbacea, sui terreni ritirati dalla produzione sui quali non vengono fatti valere titoli di ritiro, ai sensi del Regolamento (CE) 1782/03; dette operazioni dovranno essere effettuate almeno una volta all'anno, fatto salvo il periodo di divieto annuale di intervento compreso fra il 15 marzo e il 15 agosto di ogni anno, ove non diversamente disposto dall'EG e comunque non inferiore a 150 giorni consecutivi.

E' vietata la conversione della superficie a pascolo permanente ai sensi dell'art. 2, punto 2 del regolamento (CE) n. 796/2004 ad altri usi; della vegetazione presente al termine dei cicli produttivi di prati naturali o seminati, sulle superfici specificate ai punti seguenti:

- 1) superfici a seminativo ai sensi dell'art. 2, punto 1 del regolamento (CE) n. 796/2004, comprese quelle investite a colture consentite dai paragrafi a) e b) dell'art. 55 del regolamento (CE) n. 1782/2003 ed escluse le superfici di cui al successivo punto 2);
- 2) superfici a seminativo soggette all'obbligo del ritiro dalla produzione (set-aside) e non coltivate durante tutto l'anno e altre superfici ritirate dalla produzione ammissibili all'aiuto diretto, mantenute in buone condizioni agronomiche e ambientali a norma dell'art. 5 del regolamento (CE) n. 1782/03.

Sono fatti salvi, in ogni caso, gli interventi di bruciatura connessi ad emergenze di carattere fitosanitario prescritti dall'autorita' competente.

Ad integrazione di tutto quanto sopra si specifica che per coloro che beneficiano di pagamenti comunitari soggetti al regime di condizionalità stabilito ai sensi Reg (CE) 73/2003 valgono le disposizioni attuative previste con DGR 4196/07 e s.m.i.

1.1.7. Ripopolamenti, introduzioni, reintroduzioni e controllo delle specie faunistiche

Qualsiasi forma di reintroduzione o ripopolamento di specie faunistiche è vietata, fatti salvi gli interventi gestionali direttamente eseguiti dall'EG o dallo stesso autorizzati: le introduzioni di specie faunistiche non autoctone sono sempre vietate, come pure i ripopolamenti effettuati con individui il cui ceppo genetico è estraneo a quello degli individui presenti nell'area padana.

Le reintroduzioni, direttamente effettuate dall'EG o dallo stesso autorizzate, devono essere eseguite secondo i dettami della deliberazione della Giunta Regionale del 20 aprile 2001, n. 7/4345 [Approvazione del



programma regionale per gli interventi di conservazione e gestione della fauna selvatica nelle aree protette e del protocollo di attività per gli interventi di reintroduzione di specie faunistiche nelle aree protette della Regione Lombardia].

È fatto divieto di effettuare qualsiasi tipo di ripopolamento di fauna ittica, fatti salvi eventuali interventi gestionali direttamente eseguiti dall'Ente gestore o dallo stesso autorizzati.

Eventuali interventi di controllo delle specie non autoctone o anche autoctone appartenenti alla fauna vertebrata, direttamente eseguiti dall'EG, conformemente ai disposti delle leggi 394/91 e 157/92, ovvero dallo stesso autorizzati, devono essere attuati con metodi che prevedano la cattura o l'uccisione delle sole specie bersaglio. Ogni intervento di questo tipo dovrà peraltro essere sempre preceduto da uno studio specifico e da un programma di attuazione approvato dall'EG.

1.1.8. Regolamentazione degli scarichi idrici

Nei corpi d'acqua lentici e lotici dell'area del Sito non sono ammessi nuovi scarichi idrici di qualsiasi natura: per quelli eventualmente esistenti dovranno essere individuati percorsi di deflusso alternativi ovvero la realizzazione di adeguati sistemi di depurazione che contribuiscano ad abbattere il carico inquinante delle acque. Eventuali scarichi sono ammessi previa valutazione di incidenza ed unicamente sul suolo e negli strati superficiali del sottosuolo derivanti da vasche biologiche esistenti alla data di approvazione del PdG.

1.1.9. Regolamentazione delle derivazioni

Le nuove concessioni di attingimento idrico nonché variazioni a quelle preesistenti all'interno del Sito, siano essi da acqua superficiale che sotterranea, sono soggette a valutazione di incidenza, con procedura ordinaria. Le richieste di derivazione idrica in corpi idrici riforniti direttamente tramite il colatore Riolo, canale deputato specificatamente a scopi irrigui la valutazione di incidenza può essere assolta con procedura semplificata.

E' vietata la captazione idrica nella stagione riproduttiva delle specie ornitiche caratteristiche del sito, fatto salvo autorizzazione dell'ente gestore, dalle zone umide perifluviali che ospitano specie caratteristiche della tipologia ambientale o habitat di interesse comunitario.

1.1.10. Sistemazione idraulica ed interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria

La progettazione di opere e manutenzioni idrauliche deve tendere al recupero e alla salvaguardia delle caratteristiche naturali ed ambientali dei corsi d'acqua, prevedendo l'uso di mezzi e tecniche ecocompatibili, capaci di coniugare le primarie esigenze idrauliche con quelle di tipo ecologico. Si dovrà tendere nel tempo a conservare una componente vegetale igrofila equilibrata, garantendo una soddisfacente officiosità idraulica.

Gli interventi devono favorire il massimo rispetto dei parametri caratteristici degli alvei, quali pendenza, sezione e granulometria dei materiali di fondo e delle sponde e devono salvaguardare o ripristinare le aree di esondazione e di divagazione e le connessioni con le unità ecosistemiche laterali, nonché ripristinare sezioni utili a favorire l'insediamento di idrofite ed elofite.

La realizzazione, la manutenzione e il ripristino di opere e manufatti devono di norma prevedere l'impiego di tecniche di ingegneria naturalistica.

La componente vegetale è elemento caratteristico delle biocenosi acquatiche e la sua presenza equilibrata e diversificata costituisce indicatore di conseguimento dell'obiettivo di qualità ambientale perseguito sui corpi idrici.

In tutte le situazioni caratterizzate dall'assenza o dalla frammentazione delle fasce ripariali arboree ed arbustive l'eventuale programmazione del contenimento della vegetazione acquatica sommersa ed emergente deve prioritariamente prevedere il ripristino e la ricomposizione di dette fasce e della loro funzione di ombreggiamento dell'alveo.

Deve essere data priorità agli interventi di controllo indiretto della vegetazione acquatica agendo sui fattori edafici che determinano lo sviluppo della stessa, quali la promozione delle buone pratiche agronomiche per limitare l'utilizzo di fertilizzanti e l'impianto di fasce tampone boscate o strisce erbacee lungo le rive ad azione filtro per limitare le contaminazioni con i carichi diffusi e ridurre l'irraggiamento solare, nonché il controllo degli scarichi.

Gli eventuali interventi di contenimento della vegetazione acquatica sommersa ed emergente sono programmati dall'autorità idraulica competente e, compatibilmente con le esigenze di polizia idraulica, tendenzialmente non devono configurarsi quali pratiche abituali; è tuttavia prefigurabile che gli interventi debbano essere programmati con una periodicità annuale al fine di risolvere gli effetti prodotti dai pronunciati aumenti della trofia determinati dal recapito di scarichi pubblici, anche se depurati, nonché le situazioni in cui per la protezione degli elementi soggetti a significativo rischio idraulico si renda necessario il ripristino di sezioni di deflusso utili a convogliare le portate di piena.

Gli interventi condotti devono prevedere l'utilizzo di benne falcianti (ovvero altra tipologia di barra falciante a uguale o minore impatto sulla fauna) ed il materiale vegetale deve essere raccolto alla sommità dell'argine. Preferenzialmente le attività dovranno essere svolte entro fine aprile. Ogni intervento condotto su tutto il tratto del colatore Riolo (interno ed esterno al Sito) deve essere comunicato attraverso la procedura semplificata di valutazione di incidenza, specificando le forme di intervento e il tracciato interessato. Qualora le attività si ripetano immutate nel tempo per tipologia e luogo è possibile fornire una singola comunicazione con l'indicazione del periodo e della periodicità degli interventi.

Gli interventi di spurgo devono essere programmati e svolti in ragione della reale necessità di carattere idraulico, ecologico (asportazione di sostanza organica, riattivazione dei rapporti con l'acqua di subalveo, ecc.) e biologico (disponibilità di substrati ottimali per la crescita di una componente vegetale equilibrata ed

idonei alle zoocenosi bentoniche ed alla riproduzione dei pesci litofili; formazioni di buche o zone a diversa profondità nell'alveo bagnato che offrano rifugio ai pesci; ecc.). Nel rispetto delle esigenze idrauliche è importante valutare i tempi di intervento che devono essere normalmente lontani dai cicli di riproduzione

meccaniche o pompe aspiranti.

Eventuali interventi di riprofilatura dell'alveo o di gestione dei sedimenti che prevedano l'ampliamento della sezione idraulica devono garantire un assetto finale caratterizzato da una sezione trasversale composita, da un profilo longitudinale articolato e da un tracciato corrispondente alla morfologia naturale tipica del corso d'acqua interessato.

della fauna ittica residente e in generale della riproduzione della fauna; l'epoca concessa per tali interventi è pertanto limitata da ottobre a gennaio, coincidente peraltro col periodo in cui i Consorzi di Bonifica programmano gli interventi straordinari sulla rete. I mezzi impiegati, a seconda dei casi, possono essere pale

1.2. Fruizione dell'area

1.2.1. Regolamentazione degli accessi e delle percorribilità

Per garantire la tutela degli habitat, della flora e della fauna (soprattutto per non arrecare disturbo agli uccelli nidificanti e migratori) è necessario percorrere gli itinerari prestabiliti, che ne consentano l'osservazione ma non provochino la fuga degli animali.

Gli accessi e le percorribilità sono individuati graficamente nella cartografia tematica allegata e sono rappresenti dalle strade consortili, interpoderali e da tutti i sentieri esistenti. La mappa della percorribilità può essere aggiornata in base all'esito del programma di monitoraggio che prevede la valutazione dei percorsi e delle eventuali strutture (capanni di osservazione, schermature) più idonee all'osservazione della natura che minimizzino le interferenze negative con essa. In assenza di specifici accordi con i proprietari interessati la percorribilità sulle strade private è limitata e definita dalle norme in materia.

L'accesso e il transito con mezzi motorizzati fuori dalle strade pubbliche o di uso pubblico viene consentito solamente per esigenze connesse all'esercizio delle attività agricole e selvicolturali, per l'esecuzione di interventi previsti dal piano e direttamente eseguiti dall'Ente gestore o dallo stesso autorizzati, per interventi di protezione civile, e nei casi particolari direttamente autorizzati dall'EG: è garantito il diritto di accesso ai proprietari o gestori dei terreni collocati nel Sito anche con mezzi meccanici al fine di consentire lo svolgimento delle normali pratiche agronomiche.

Le visite all'area protetta sono consentite al pubblico tutto l'anno utilizzando esclusivamente i percorsi appositamente individuati e riportati nella rappresentazione grafica allegata alla presente relazione, salvo diversa disposizione anche temporanea dell'Ente gestore e fatti salvi i limiti ed i vincoli definiti dalla proprietà privata. L'EG ha la possibilità di limitare o regolamentare la percorribilità dei tracciati, nonché di impedire l'accesso a particolari e limitate zone, in relazione a esigenze anche stagionali di tutela dell'ambiente, della

fauna e della vegetazione, o per scopi manutentivi o ancora per motivi di sicurezza.

E' comunque vietato l'accesso all'isola Maria Lugia vera e propria con qualunque tipo di mezzo motorizzato fatta eccezione per i mezzi agricoli e forestali, per i mezzi di soccorso, controllo e sorveglianza per i mezzi degli aventi diritto, in qualità di proprietari, gestori e lavoratori, e nei casi specificatamente autorizzati dall'ente di gestione.

1.2.2. Regolamentazione delle attività didattiche

La fruizione didattica è consentita e favorita in tutto il Sito. Il transito al di fuori dei tracciati predisposti è consentito esclusivamente durante lo svolgimento di visite guidate organizzate dall'EG o dallo stesso direttamente autorizzate.

1.2.3. Regolamentazione delle attività di ricerca scientifica

L'EG promuove e agevola le attività di ricerca scientifica all'interno del territorio tutelato: l'osservazione scientifica è libera come pure sono ammesse le ricerche scientifiche che non comportino prelievi in natura e/o altre deroghe ai divieti, ovvero che non prevedano il disturbo o la cattura degli animali selvatici, la raccolta o la distruzione dei loro nidi, tane o giacigli, il danneggiamento del loro ambiente, la raccolta o il danneggiamento della flora spontanea.

Il ricercatore che intenda svolgere attività di ricerca, con prelievi in natura, è tenuto a farne precisa richiesta all'EG, fornendo un dettagliato programma dell'indagine in progetto e precisando lo scopo dello studio, la descrizione delle attività di campagna, l'indicazione qualitativa e quantitativa dell'eventuale materiale prelevato in natura, nonché l'elenco e la qualifica dell'eventuale personale coinvolto sotto la propria responsabilità (ad esempio per tesi di laurea); a tale documentazione dovrà altresì essere allegato il curriculum vitae del ricercatore che ne comprovi la specifica esperienza scientifica.

L'autorizzazione a svolgere attività di ricerca con prelievi in natura è rilasciata dall'EG che ha la facoltà di sospenderla o revocarla qualora il ricercatore violi le prescrizioni in essa contenute, nonché le norme in vigore nel Sito per le quali non sia prevista deroga nell'autorizzazione.

A ricerca conclusa il ricercatore deve comunicare i risultati della stessa all'EG: dopo la loro pubblicazione, o comunque dopo il loro utilizzo da parte del ricercatore, l'EG potrà utilizzare i dati per fini didattici o gestionali, con il solo obbligo di citarne la fonte e l'autore.

L'EG può promuovere o predisporre programmi di ricerca imperniati sul territorio del Sito con enti pubblici o soggetti privati: l'attuazione di tali programmi sarà oggetto di specifiche convenzioni.

È fatto obbligo di divulgare con discrezione le notizie che possano consentire la localizzazione di specie rare o minacciate.

